

AMICI GIOVANNI. Per il secondo emendamento prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, e lo ritiro; ma insisto sul primo.

PRESIDENTE. Sta bene. Verrebbe ora il seguente emendamento dell'onorevole Indri:

« *Aggiungere in fine:* gli eleggibili in seguito a concorso speciale avranno però diritto di precedenza rispetto agli idonei dei concorsi generali ».

L'onorevole Indri però non è presente. Segue l'emendamento dell'onorevole Soleri:

« *Aggiungere il seguente comma:*

« Avranno pure diritto alla nomina a straordinario i supplenti che forniti del titolo di abilitazione ed in condizioni fisiche ed intellettuali da potere prestare buon servizio, prestano lodevole servizio almeno da tre anni in cattedre di ruolo a corso completo di materie per le quali non furono mai giudicati concorsi dopo l'applicazione della legge 8 aprile 1906, n. 142 ».

L'onorevole Soleri ha facoltà di svolgerlo.

SOLERI. Se mi permette la Camera, io dirò due parole sole per sostenere questo mio emendamento, che a mio avviso ha un sicuro fondamento di giustizia.

Sostanzialmente, l'articolo 33 della legge provvede a due categorie di supplenti: quelli che insegnavano prima del 1906 e quelli che dopo il 1906 diedero un concorso. Tutti gli altri li metto in un fascio solo.

A me sembra che si debba fare una distinzione tra i supplenti che entrarono in servizio dopo il 1906. Ve ne sono di quelli che furono bocciati in un concorso, e altri che, essendovi un concorso, non vi parteciparono. Indubbiamente, a questi non può aversi riguardo.

Ma vi sono di quelli che dal 1906 non ebbero alcun concorso; e questi sono soprattutto gli insegnanti di materie legali. Notate: si tratta di giovani avvocati che hanno fatto dei corsi superiori di studi e che insegnano da sette od otto anni nelle scuole, senza che durante tutto questo periodo di tempo vi sia stato un concorso. Si tratta di giovani che non sono più a tempo per iniziare un'altra carriera, perchè oramai hanno trascorso il periodo dei loro studi.

Ricorderò solo che la Commissione che esaminava il precedente disegno di legge,

ammise questa eccezione per un evidente fondamento di giustizia,

Essa diceva: una sola eccezione è giustificata al principio che non possano ammettersi nei ruoli i supplenti entrati dopo il 1906 e che non superarono concorsi; e tale eccezione deve avvenire per quei supplenti per le cui discipline non furono mai giudicati concorsi.

Anche nel primitivo progetto dell'onorevole Credaro si ammetteva all'articolo 68 l'eccezione per quei supplenti che, muniti del titolo d'abilitazione, prestano lodevole servizio almeno da tre anni in cattedre di ruolo a corsi completi di materie per cui non furono mai aggiudicati concorsi, dopo l'esecuzione della legge 8 aprile 1906.

Evidentemente non è per fatto loro che questi professori non hanno potuto regolare la loro posizione, ma unicamente per la mancanza di concorsi. La Commissione ha concordato col ministro un temperamento in quanto ha detto che costoro possono partecipare ai concorsi che si faranno dentro cinque anni e che il servizio prestato costituirà un titolo. Ma se concorsi non ne abbiamo da sette anni, è molto probabile che entro cinque anni non ce ne saranno; quindi questi professori non hanno nessuna garanzia e si troveranno fra cinque anni, cioè dopo 13 anni di servizio prestato nelle medesime condizioni.

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Fra altri cinque anni non sarà possibile che non vi sia stato almeno un concorso.

SOLERI. Perciò mi sembra che debba essere mantenuta quella regola speciale di cui aveva tenuto conto l'onorevole Credaro..

MANNA. L'onorevole Credaro l'aveva però abbandonata nel secondo disegno di legge.

SOLERI. Io sottopongo la mia proposta a tre condizioni le quali danno una garanzia assoluta; la prima che si tratti di materie in cui non ci furono concorsi, la seconda che abbiano il titolo di abilitazione (la laurea); la terza che abbiano prestato tre anni di lodevole servizio.

Se non si sono accettati gli emendamenti degli onorevoli Congiu e Orlando che sono più estesi, si può accogliere il mio emendamento, dato che io lo limito a quelle materie per cui non vi fu il concorso. Se poi l'onorevole ministro vuole che si metta anche la prova didattica per costoro, si faccia pure, ma non si dica a costoro ciò che disse la Commissione che non si possono fare entrare dalla finestra coloro che non entra-